

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE SOCIALE E RICREATIVA DEL PARCO

Art. 1 – Territorio di applicazione

1.1 - Il presente regolamento si applica all'intero territorio del Parco, all'esterno delle zone di Iniziativa Comunale Orientata.

Art. 2 – Accessibilità e percorribilità della rete sentieristica

2.1 - In tutto il territorio del parco è vietata la soppressione, l'interruzione, la deviazione di strade, percorsi e sentieri campestri o forestali o simili, senza autorizzazione dell'Ente gestore. L'apertura di nuove strade, percorsi e sentieri è soggetta ad autorizzazione dell'Ente gestore e deve risultare coerente con il piano di settore per la Fruizione Sociale e Ricreativa del parco e/o con il Piano di settore agroforestale.

2.2 - La percorribilità ciclopedonale ed equestre delle strade e dei percorsi di cui all'art. 2.1, così come individuati dal piano di settore per la Fruizione Sociale e Ricreativa del parco, – qualora non sia di impedimento all'esercizio dell'attività agricola – costituisce obiettivo primario nell'ambito della gestione del parco, connaturata alla necessaria fruibilità sociale dell'ambiente del parco. Conseguentemente non è ammessa la chiusura di strade o percorsi pedonali, anche se realizzata a mezzo di cartelli o di segnalazioni volte ad impedire il libero transito ciclopedonale ed equestre su strade e percorsi, pubblici o privati.

2.3 - L'Ente gestore, a fronte di preminenti esigenze private o pubbliche, incompatibili con il libero transito ciclopedonale ed equestre, con provvedimento circostanziato e motivato del Presidente dell'Ente può autorizzare chiusure temporanee o permanenti di strade o percorsi.

2.4 - Il Parco potrà eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione delle strade e dei percorsi se resa necessaria dall'uso sociale e ricreativo, come indicate nel Piano della Fruizione Sociale e Ricreativa, dandone preavviso al proprietario. Sono inoltre promosse e sostenute le attività di manutenzione e conservazione della sentieristica del parco in accordo e convenzione con Enti, Società e privati operatori.

Art. 3 – Veicoli a motore

3.1 - La circolazione dei veicoli a motore è consentita solo su strade pubbliche, nelle aree a parcheggio, per l'accesso agli edifici e in genere nelle zone urbanizzate, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore. I mezzi di servizio dell'agricoltura e silvicoltura, di vigilanza pubblica così come per prevenzione incendi e infortuni, protezione civile, ambulanza e mezzi di soccorso hanno la facoltà di circolare su tutte le strade o percorsi e occorrendo anche fuori strada. (NTA del PTC, art. 24 comma 9)

3.2 - Non sono ammesse nel Parco attività di autocross, motocross, competizioni motoristiche fuoristrada e tiro al piattello. (NTA del PTC, art. 24 comma 4)

3.3 – I proprietari e/o i titolari di un diritto reale di godimento o d'uso dei fondi inclusi nel parco sono autorizzati all'accesso ai loro terreni previa esposizione del contrassegno rilasciato dagli uffici del parco. Il contrassegno viene rilasciato con la semplice compilazione di un modulo e la presentazione dell'atto di proprietà e/o della documentazione attestante la titolarità del diritto.

Art. 4 – Convenzioni

4.1 - L'Ente Gestore, per l'attuazione delle finalità e dei progetti contemplati nell'ambito del Piano di Fruizione Sociale e Ricreativa promuove convenzioni con Enti, Associazioni di categoria, Società e privati cittadini che, insieme al Piano di settore e al presente Regolamento d'uso, costituiscono gli atti normativi e attuativi della Fruizione del Parco.

Disposizioni per la fruizione

Art. 5 – Piano di settore per la Fruizione Sociale e Ricreativa

5.1 - Il piano, in quanto strumento da attuarsi per gradi nel tempo, non si intende quale visione definitiva e conclusa delle possibilità di fruizione, bensì uno schema di base da cui partire per organizzare l'attuazione in coerenza con principi generali di compatibilità ambientale e fattibilità preliminarmente condivisi. Pertanto il

Piano stesso, come previsto dalla normativa di riferimento, potrà essere suscettibile di aggiornamenti e revisioni che lo adeguino a nuove esigenze insorte o a nuove opportunità di sviluppo.

5.2 – A partire dall'approvazione del piano di settore per la Fruizione Sociale e Ricreativa del Parco potranno essere avviate tutte le modalità attuative (accordi per servitù di pubblico passaggio, acquisizioni, convenzioni) per rendere esecutivo il piano, ferme restando le verifiche di compatibilità di cui al comma successivo. L'attuazione del Piano potrà essere realizzata anche tramite interventi espropriativi adottati ai sensi di legge e preceduti dalla dichiarazione di pubblica utilità comunicata agli interessati.

5.3 – Nei progetti di intervento esecutivo il tracciato dei percorsi, la localizzazione delle aree di sosta, didattiche e dei parcheggi, per gli interventi di manutenzione o recupero o modificazione necessari, dovranno essere definiti con particolare attenzione, salvaguardando le esigenze delle coltivazioni, degli impianti sportivi, della difesa degli insediamenti residenziali e produttivi. I progetti delle opere di cui sopra dovranno inoltre tenere conto delle esigenze connesse al dissesto idrogeologico delle aree interessate, evitando di innescare fenomeni franosi o inopportune compattazioni del suolo.

Art. 6 – Organizzazione di manifestazioni sportive, folkloristiche, ricreative e culturali

6.1 – Nell'ambito delle zone di tutela agroforestale e nelle zone agricole, così come definite nell'azonamento del PTC del Parco, all'esterno delle zone I.C.O. Possono essere organizzate attività e/o manifestazioni sportive non competitive, folkloristiche, ricreative e culturali previa presentazione di richiesta a svolgere tali attività, per l'ottenimento di relativo 'Nulla osta' dell'Ente Gestore.

6.2 - La richiesta consiste in una comunicazione da inoltrarsi direttamente all'Ente Parco e per conoscenza al Comune trenta giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione deve indicare le modalità di svolgimento delle attività previste, indicando ad esempio: tempi di utilizzo dei fabbricati e terreni per la attività previste, il numero indicativo delle presenze attese, le attività che si intendono svolgere, le modalità di raccolta e allontanamento dei rifiuti, le aree per il parcheggio temporaneo degli autoveicoli.

6.3 - L'Ente può, entro il termine di venti giorni, inibire l'intervento o dettare prescrizioni per l'attuazione di misure atte a minimizzare l'impatto sull'ambiente, e può richiedere un deposito cauzionale da stabilirsi a cura dell'Ente in relazione ai costi di ripristino o di recupero ambientale a seguito di eventuali danni causate dalle attività. Il termine di trenta giorni può essere sospeso in caso di richiesta di documentazione integrativa.

Art. 7 – Campeggio

7.1 - In tutta l'area del parco è vietata la realizzazione di aziende ricettive all'aria aperta, l'esercizio del campeggio libero e l'allestimento o il mantenimento di depositi di roulotte e campers (NTA del PTC, art. 24 comma 5). E' consentito l'allestimento di aree a campeggio temporaneo per tende solo nell'ambito delle aziende agrituristiche che ne facciano regolare richiesta, come indicato nell'art. 11 del Regolamento del Piano Cascine. Non è comunque consentito il campeggio con roulotte e camper.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività agrituristiche

8.1 - All'esterno delle zone di Iniziativa Comunale Orientata, così come perimetrata nella Tavola del PTC "Ambiti di tutela e zone territoriali", ai fini del rilascio dei pareri di competenza per l'avvio di nuove attività agrituristiche, o per l'aumento della capacità ricettiva delle attività già esistenti, l'Ente Gestore verifica, sulla base di adeguata documentazione tecnica predisposta dai richiedenti, l'adozione delle misure di carattere strutturale/gestionale necessarie per la mitigazione degli impatti sull'ambiente.

8.2 - In particolare tali misure dovranno essere efficaci per: a) Prevenire qualsiasi peggioramento dei ricettori idrici superficiali e sotterranei dovuto allo scarico dei reflui

b) Prevenire e contenere la produzione di rumori

c) Contenere l'inquinamento luminoso

d) Garantire il rispetto della morfologia dei luoghi e dei caratteri di ruralità del contesto paesistico, anche qualora sia necessario realizzare strutture correlate alle suddette attività

e) Disincentivare il transito ed il parcheggio dei mezzi nell'area circostante il luogo di svolgimento dell'attività, fatta eccezione per quanto necessario ai mezzi di servizio.

Per tale verifica l'Ente gestore collabora con il Comune.

8.3 – Per ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento, ampliamento e nuova attivazione di attività agrituristiche si rimanda al Regolamento del Piano di settore per le Cascine ed il patrimonio rurale e alla L.r. 31 gennaio, n. 3.

Art. 9 – Promozione e sostegno del Parco

9.1 - Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti, l'Ente gestore del Parco riconosce e promuove le aziende agricole, forestali e agrituristiche che operino con rispetto per l'ambiente e per la sua valorizzazione.

Particolare riconoscimento verrà attribuito alle aziende agricole che attuino le seguenti azioni indispensabili:

a) Adottino provvedimenti atti a disincentivare il transito automobilistico sulla viabilità secondaria ed agroforestale per l'avvicinamento alle strutture ricettive aziendali

b) Realizzino investimenti per il recupero ambientale, che potranno essere coordinati e cofinanziati dall'Ente Parco compatibilmente alle disponibilità economiche ed al piano di gestione del Parco, in particolare in subordine ai finanziamenti regionali a favore della collaborazione tra Enti e privati operatori del settore agricolo, forestale ed agrituristico.

c) Adottino un progetto di recupero degli edifici rurali storici e dell'immediato intorno con la massima attenzione per le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici, secondo le indicazioni derivanti dal Regolamento del Piano di settore delle Cascine e del Patrimonio rurale.

E che inoltre, per quanto opportuno e consentito dalle specifiche caratteristiche aziendali e del territorio condotto, mettano in atto le seguenti misure:

d) Limitino, dove presente, la propria capacità di accoglienza per i ristori a 40 posti/giorno;

e) Attuino interventi di recupero di coltivazioni tradizionali di interesse storico, paesaggistico e gastronomico, anche solo a fini dimostrativi e didattici.

f) Comprendano nell'offerta agrituristica anche la possibilità di pernottamento negli edifici aziendali;

g) Realizzino soluzioni espositive relativamente alle attività agricole tradizionali e la promozione di attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, tipiche dell'ambiente rurale ed in connessione con le attività aziendali;

h) Rendano disponibili gratuitamente aree verdi attrezzate per la sosta dei visitatori del parco senza l'obbligo di utilizzo degli altri servizi dell'azienda.

9.2 - Il riconoscimento a tali aziende verrà concesso con delibera del Consiglio di Amministrazione e sarà soggetto a periodica verifica. Con tale riconoscimento l'Ente Parco potrà concedere l'utilizzo del proprio nome e dell'emblema.

9.3 - L'Ente Parco valuterà, inoltre, l'opportunità di depositare un proprio marchio collettivo per identificare e promuovere i prodotti agro-alimentari locali, privilegiando le aziende che attuano una produzione agricola biologica e una produzione agricola integrata anche al fine di aderire al "Sistema coordinato a livello regionale per la determinazione di un marchio per i prodotti agro-alimentari delle aree protette regionali." nel rispetto dei criteri fissati dal Decreto n.25463 del 18.12.2002 della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia.

Art. 10 – Conservazione della viabilità rurale

10.1 - All'interno del parco deve essere incentivato il recupero e/o la manutenzione della viabilità rurale da mantenersi a fondo naturale drenante.

Apposito abaco relativo alle modalità di intervento consentite verrà predisposto e sperimentato dall'Ente Gestore.

Art. 11– L'attività educativa, di ricerca, di promozione e di sviluppo sociale ed economico)

11.1 - Il Parco, oltre alle attività di pianificazione, gestione e monitoraggio dell'ambiente, promuove attività di educazione ambientale, di ricerca scientifica applicata alla tutela dell'ambiente, di applicazione di metodi di riqualificazione ambientale, di salvaguardia e arricchimento dei valori e delle tradizioni locali, di salvaguardia delle attività agricole e silvane tradizionali.

Norme comportamentali per gli utenti

Art. 12– Transito pedonale nel rispetto dell'ambiente

12.1 - Le norme generali di comportamento per una fruizione rispettosa dell'ambiente, che prescrive il presente regolamento sono:

- a) Svolgere una fruizione dell'ambiente del parco con divieto di danneggiare il sottobosco, gli alberi e le colture agricole, nonché i manufatti e gli edifici, ricordando che boschi e campi sono per lo più di proprietà privata;
- b) evitare comportamenti rumorosi nel rispetto dell'habitat naturale degli animali che vivono nel parco e dei residenti;
- c) è vietato danneggiare o distruggere la flora protetta, ai sensi della L.R. 33/77 e degli elenchi delle specie protette;
- d) non gettare rifiuti o contaminare il suolo con sostanze tossiche ed inquinanti;
- e) tenere i cani al guinzaglio
- f) non accendere fuochi, ad eccezione di quelli consentiti per la conduzione dei fondi secondo le modalità prescritte dal PTC del Parco, e comunque non nel periodo di maggiore pericolosità, da novembre a maggio
- g) prendere preventivamente conoscenza dei regolamenti per la raccolta dei frutti spontanei e dei funghi

Art. 13– Transito ciclabile ed equestre

13.1 – Gli utenti in bicicletta e mountain bike sono tenuti a rispettare le seguenti norme comportamentali:

- a) mantenersi sui percorsi tabellati e/o sui percorsi ad uso pubblico e rispettare i divieti di transito e accesso che il parco potrà indicare, anche in via temporanea, con apposita segnaletica per motivi di sicurezza, rispetto dell'ambiente, tutela e manutenzione di siti specifici
- b) dare la precedenza agli escursionisti a piedi; rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e sorpassare altri escursionisti, facendo in modo che si accorgano preventivamente della manovra, di conseguenza controllare la velocità ed affrontare le curve prevedendo che vi si possa incontrare qualcuno
- c) rispettare le norme comportamentali dell'art. 12.

13.2 – Gli utenti a cavallo sono tenuti a rispettare le seguenti norme comportamentali:

- a) mantenersi sui percorsi consentiti (strade pubbliche, percorsi appositamente dedicati come previsti nel Piano di fruizione); è vietato fare deviazioni dal percorso principale
- b) dare la precedenza agli escursionisti a piedi, e rallentare in presenza di biciclette onde consentire superamenti e/o affiancamenti in sicurezza, ricordando che gli altri utenti possono essere anche timorosi del cavallo
- c) evitare le uscite in condizioni di tempo proibitivo (dopo abbondanti piogge o nevicate, in fase di disgelo) ricordando che i terreni argillosi del Parco sono facilmente soggetti ad alterazione
- d) rispettare le norme comportamentali dell'art. 12.

Art. 14– Parcheggi

14.1 - E' fatto divieto di parcheggio di mezzi motorizzati, fuori dalle aree apposite indicate nella cartografia del Piano di Fruizione, nel bosco e nelle aree agricole, tranne i mezzi di servizio agricolo, degli aventi diritto, del personale del parco impegnato in attività di servizio, di personale incaricato per motivi di studio e ricerca, preventivamente autorizzato. Restano validi inoltre i divieti di sosta e fermata sulle banchine lungo le strade fuori dai centri abitati e tutti gli altri divieti previsti, come stabilito dal Codice della Strada agli artt. 157 e 158, fatte salve specifiche ordinanze emanate dagli Enti competenti.

Art. 15 – Sanzioni

15.1 – Le violazioni ai divieti ed alle prescrizioni obbligatorie stabilite nel presente regolamento, indicati da apposite tabelle apposte ai sensi della vigente legislazione regionale, saranno perseguite ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 29 del PTC vigente, con le sanzioni amministrative previste dalla L.r. 30 novembre, n. 86, artt. 27, 28, 29, dagli artt. 29 e 30 della L. 6 dicembre 1991, n. 394.

15.2 – Per le sanzioni relative alla raccolta dei funghi vale quanto disposto dallo specifico regolamento approvato dall'Ente Gestore, all'art. 6.